



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

N. 14 del 31/07/2017

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O METALLICI

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 31/07/2017 per quindici giorni consecutivi.

Taviano, lì 31/07/2017

Responsabile settore AA.GG.
Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

OGGETTO: Sagra della Salsiccia e Pesce Fritto - Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31.07.2017 e 01.08.2017 nell'area denominata Piazza delle Rose della Marina di Mancaversa, con punti di somministrazione di bevande;

CONSIDERATO che tale evento richiamerà un notevole afflusso di persone e che la tipologia di manifestazione ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO altresì di dover evitare che chi parteciperà all'evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

ORDINA

che nell'area direttamente oggetto della manifestazione come in premessa individuata, dalle ore 20.00 di Lunedì 31.07.2017 alle ore 24.00 di martedì 01.08.2017 sia vietato:

a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, vendere per asporto bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e in lattine metalliche;

A chiunque consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Lecce;
- Al Questore di Lecce;
- Al Comando dei Carabinieri di Taviano;
- Al Comando di Polizia Municipale;

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza. Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di Euro 400,00, ai sensi dell'art. 16 Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale 31.07.2017

-
IL SINDACO

- **Dott. Giuseppe Tanisi**
-